

DECRETO LEGGE
«RILANCIO»

Le misure fiscali

Premessa

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. **Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.**



Sospensioni e
proroghe di
versamenti e
adempimenti

Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti sospesi

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020.

In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.



Esclusione dei versamenti IRAP

Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019

Esclusione dall'obbligo di versamento:

- ◊ Del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i «solari»);
- ◊ Della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i «solari»);

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i «solari»).

Conclusione: non devono essere versati saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020.

Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito.



Bonus per
autonomi,
collaboratori e
dipendenti

Il DL 17.03.2020 n. 18 (c.d. «Cura Italia») ed i relativi decreti attuativi hanno riconosciuto, per il mese di marzo 2020, un'indennità pari a 600,00 euro a determinate categorie di lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori e dipendenti.

Il DL 19.05.2020 n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio») rifinanzia per i mesi di aprile e maggio 2020 tali indennità, con una rimodulazione dei soggetti e degli importi erogati.

Termine per la presentazione delle indennità di marzo 2020

Viene introdotto un termine finale per la presentazione delle domande per le indennità di marzo 2020: il
03.06.2020.

Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l'indennità è riconosciuta nella **misura di 600,00 euro** in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

- ◇ lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- ◇ lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- ◇ lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- ◇ lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- ◇ lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- ◇ lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- ◇ collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie indicate nella precedente slide e con importi variabili.

L'indennità **ammonta a 1.000,00 euro** per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- ❖ collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- ❖ lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una **riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019** (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- ❖ lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola **eccezione** degli **operai agricoli a tempo determinato** e degli **iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO** ai quali, per tale mese, **non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale**.

Indennità per lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di **500,00 euro**, per ciascun mese di aprile e maggio.

L'indennità, erogata dall'INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

NON imponibilità delle indennità

Per tutte le categorie di soggetti indicati nelle precedenti slides, l'indennità NON concorre alla formazione del reddito del percipiente.

Indennità ai lavoratori sportivi erogate da Sport e Salute Spa

L'art. 98 del DL 34/2020 ripropone per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600,00 euro in favore dei collaboratori sportivi, già prevista per il mese di marzo dall'art. 96 del DL 18/2020 e dal DM attuativo 06.04.2020

Indennità per i professionisti erogate dagli enti previdenziali privati

I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria hanno beneficiato per il mese di marzo 2020 di un'indennità di 600,00 euro, erogata dai singoli enti previdenziali a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

L'art. 78 del DL «Rilancio» stanziava nuove risorse per il sostegno, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per la definizione dell'importo cui ammonterà l'indennità per i prossimi mesi e i requisiti per la sua spettanza, sarà necessaria l'adozione di un ulteriore decreto attuativo.



Contributo a
fondo perduto

Soggetti beneficiari

L'art. 25 del DL 34/2020 riconosce il contributo a fondo perduto a favore dei *«soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita iva»*.

Sono, quindi, ammessi al beneficio, tra gli altri:

- ◊ Le persone fisiche esercenti attività commerciale, ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- ◊ Le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- ◊ Le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- ◊ Le società per azioni;
- ◊ Le società in accomandita per azioni;
- ◊ Le società a responsabilità limitata.

Inoltre, dal momento che non si tratta di soggetti individuati, per espressa previsione normativa, sulla base delle disposizioni del TUIR, sarebbero inclusi tra i destinatari dell'agevolazione anche gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

Soggetti esclusi

Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non spetta:

- ◊ Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate;
- ◊ Agli enti pubblici di cui all'art. 74;
- ◊ Ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- ◊ Ai lavoratori dipendenti;
- ◊ Ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- ◊ Ai lavoratori dello spettacolo;
- ◊ Ai professionisti iscritti a un Ordine.

Requisiti

Il contributo spetta a condizione che:

- ◆ I ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- ◆ L'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

- ◆ I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- ◆ I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

- ◇ 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- ◇ 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- ◇ 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

- ◇ 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- ◇ 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempi numerici

Ricavi 2019	650.000
Fatturato aprile 2020	0
Fatturato aprile 2019	50.000
Differenza fatturato	50.000
Contributo a fondo perduto	7.500 (15% di 50.000)

Esempi numerici

Nel caso in cui il contributo a fondo perduto risulti inferiore a 1.000,00/2.000,00 euro, opera la soglia minima precedentemente indicata.

Ricavi 2019	90.000
Fatturato aprile 2020	5.000
Fatturato aprile 2019	7.500
Differenza fatturato	2.500
Contributo a fondo perduto teorico	500 (20% di 2.500)
Contributo a fondo perduto spettante	1.000

Esempi numerici

Nel caso in cui l'attività sia iniziata nel 2019 e prima di maggio 2019, ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo, i ricavi dell'anno dovrebbero essere ragguagliati. Si supponga che l'attività sia iniziata l'1.3.2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 350.000,00 euro. In questo caso la percentuale da applicare sarebbe il 15% in quanto, su base annua, i ricavi risultano essere pari a 420.000,00 euro.

Ricavi 1.3.2019 – 31.12.2019	350.000
Fatturato aprile 2020	0
Fatturato aprile 2019	35.000
Differenza fatturato	35.000
Contributo a fondo perduto teorico	5.250 (15% di 35.000)

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire da maggio 2019, come rilevato, la norma non sembra limitare l'accesso al contributo. Per contro, non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, ai soggetti in questione dovrebbe spettare solo il contributo minimo. E' attesa, a tal proposito, una conferma di fonte ufficiale.

Irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

- ◊ Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- ◊ Non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti predefiniti.

L'istanza:

- ◊ Deve essere presentata esclusivamente in via telematica;
- ◊ Deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.



Altre novità in
tema di
agevolazioni

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- ◊ I soggetti esercenti attività d'impresa;
- ◊ Gli esercenti arti e professioni;
- ◊ Gli enti non commerciali, inclusi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

AMBITO TEMPORALE

L'agevolazione spetta limitatamente ai costi sostenuti nel 2020, avendo quindi natura temporanea.

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono agevolabili le spese sostenute per:

- ◊ La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- ◊ L'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- ◊ Nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- ◊ Fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- ◊ Nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta, per espressa previsione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta può essere:

- ◊ Utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24;
- ◊ Ceduto ad altri soggetti.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'Allegato 1 articolo 120 al DL 34/2020.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa, i possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, quali tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Possono fruire dell'agevolazione anche le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

AMBITO OGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per:

- ◆ Il rifacimento di spogliatoi e mense;
- ◆ La realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- ◆ L'acquisto di arredi di sicurezza.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta in misura pari al 60% delle predette spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta può essere:

- ◆ Utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24;
- ◆ Ceduto ad altri soggetti.

RILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

A differenza degli altri crediti d'imposta legati all'emergenza epidemiologica previsti dal DL Rilancio, per l'agevolazione in esame non viene disposta l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Si auspica che tale circostanza sia oggetto di modifiche in sede di conversione in legge del DL.

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. Tale misura di favore potrebbe, quindi, cumularsi con il credito d'imposta per la sanificazione.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali.

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

- ♦ I ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- ♦ I locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

AMBITO OGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinato a:

- ♦ Lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- ♦ L'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- ♦ Lo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

L'agevolazione spetta, in misura ridotta, anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle suddette attività.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- ◇ 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- ◇ 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta può essere:

- ◇ Utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24;
- ◇ Ceduto ad altri soggetti.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta, per espressa previsione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con il credito d'imposta «credito botteghe e negozi» in relazione alle medesime spese sostenute.

Tuttavia, dato che i due crediti d'imposta riguardano, in parte, mensilità differenti, in linea di principio si può ipotizzare che i due crediti possano coesistere, pur non essendo cumulabili con riferimento alla medesima mensilità.

In breve:

- ◇ Con riferimento al mese di marzo, il contribuente che presenti le condizioni sia per il «credito botteghe e negozi» sia per il decreto disposto dal «DL Rilancio» potrebbe scegliere di quale dei due crediti usufruire;
- ◇ Con riferimento ai successivi mesi di aprile e maggio, risulta applicabile il solo credito d'imposta di cui al «DL Rilancio».

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è riconosciuta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli *investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.*

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, nel tetto massimo di spesa di 60 milioni di euro.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione telematica per l'accesso al credito deve essere presentata dall' 1.9.2020 al 30.09.2020

Contributo alle imprese che adottano misure per ridurre il rischio di contagio

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Rientrano tra i beneficiari anche:

- ◊ Le imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- ◊ Le imprese agrituristiche;
- ◊ Le imprese sociali iscritte al Registro delle imprese.

Contributo alle imprese che adottano misure per ridurre il rischio di contagio

AMBITO OGGETTIVO

La misura in esame spetta per le spese, sostenute dal 17.03.2020, in relazione all'acquisto di:

- ◆ Apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- ◆ Dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- ◆ Apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- ◆ Dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- ◆ Sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- ◆ Dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Contributo alle imprese che adottano misure per ridurre il rischio di contagio

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo concedibile degli interventi agevolativi varia in base al numero dei dipendenti dell'impresa, ed è pari a:

- ◊ 15.000,00 euro, fino a 9 dipendenti;
- ◊ 50.000,00 euro, da 10 a 50 dipendenti;
- ◊ 100.000,00 euro, con più di 50 dipendenti.

MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

La norma dispone che la concessione del contributo avviene con procedura automatica in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. La norma agevolativa dispone che l'INAIL procederà a trasferire le risorse a Invitalia. Pertanto, le modalità e le procedure di accesso al contributo in esame saranno presumibilmente definite con apposito bando emanato da Invitalia.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Tale misura di sostegno alle imprese è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi. L'agevolazione non sarebbe, quindi, cumulabile con il credito d'imposta sanificazione.



Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.